

Allegato A)



PROVINCIA DI PIACENZA

SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, NONCHE' I RAPPORTI FRA LA SUA MEDESIMA E GLI ENTI ADERENTI

T R A

La Provincia di Piacenza – Corso Garibaldi 50 - 29121 – Piacenza – c.f. 00233540335,
nella persona del Presidente

E

L'Ente (indirizzo) c.f. _____ e p.i. _____ nella persona
del

Nell'anno, il giorno del mese di, nella sede della Provincia di
Piacenza, sita in Piacenza, Corso Garibaldi 50

PREMESSO

- Che l'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, prevede che, per l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore 150.000 euro, i Comuni non capoluogo di provincia possono fare ricorso, fra l'altro, alla stazione unica appaltante costituita presso le province;
- Che l'art. 3, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 50/2016 definisce la «centrale di committen-

za» come un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce: “attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”;

- Che l'art. 3, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 definisce l'«attività di centralizzazione delle committenze», “le attività svolte su base permanente riguardanti:
 - a. l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - b. l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;”
- Che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, prevede: “La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- Che l'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 –Ambito di operatività e oggetto della convenzione

1. La Stazione Unica Appaltante (d'ora in poi S.U.A.) della Provincia di Piacenza opera come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, comma 4, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo in favore degli Enti aderenti le attività di committenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), numero 2) e le attività di committenza ausiliarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), numeri 3) e 4);

2. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della S.U.A. con il compito di curare, per conto dei Comuni e associazioni di Comuni aderenti, le procedure di gara per:

- l'acquisizione di beni e servizi per importi pari o superiori a € 40.000 euro o alla diversa soglia di volta in volta in vigore per l'affidamento diretto per effetto di modifiche normative;
- l'acquisizione di lavori per importi pari o superiori a € 150.000,00 o alla diversa soglia di volta in volta in vigore per l'affidamento diretto per effetto di modifiche normative;
- la concessione di servizi e/o lavori, per i quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

3. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza.

Art. 3 - Funzioni della Stazione Unica Appaltante

1. Alla Provincia di Piacenza, in funzione di Stazione Unica Appaltante, è attribuita la competenza in ordine alle procedure per l'individuazione del terzo contraente

relativamente a lavori, forniture e servizi, con esclusione – di norma - di quelle direttamente gestibili dagli Enti Convenzionati ex art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

2. La S.U.A. Provincia di Piacenza cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) designa un Responsabile della Fase di Affidamento, d'ora in poi R.F.A., per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente;
- b) acquisisce il CIG;
- c) riceve dagli Enti convenzionati apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla necessaria documentazione e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dall'Ente aderente;
- d) nel caso in cui la S.U.A. rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dall'Ente aderente, chiederà al responsabile del procedimento, individuato dall'Ente, di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per l'attivazione della procedura di gara di cui al comma 4 del presente articolo è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
- e) collabora con l'Ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti del capitolato parte amministrativa e/o dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati; resta inteso che la re-

sponsabilità finale dei documenti che formano parte integrante del progetto resta del progettista;

f) individua, in accordo con il R.U.P. dell'Ente aderente, la procedura di gara per la scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;

g) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la S.U.A. effettua un controllo in merito alla coerenza, ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica. Concorda con l'Ente convenzionato i singoli elementi ed eventuali sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali, gli eventuali criteri motivazionali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e dai provvedimenti consequenziali;

h) una volta ricevuta tutta la documentazione ed effettuate con riscontro positivo le verifiche, la S.U.A. redige gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e/o lettera di invito e tutta la modulistica di partecipazione necessaria) per la successiva approvazione da parte del RUP dell'Ente aderente cui spetta l'adozione della determina a contrattare o dell'eventuale RUP dell'Ente nominato quale capofila ai sensi dell'art. 4, comma 7, della presente Convenzione;

i) provvede ai connessi adempimenti di pubblicazione del bando di gara, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta o negoziata, nonché all'organizzazione delle sedute di gara;

j) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

k) nel caso in cui più Enti aderenti manifestino la necessità di ricorrere a procedure per l'affidamento della stessa tipologia di servizio o fornitura con il medesimo arco temporale di riferimento, propone l'espletamento di una gara congiunta, in ossequio al principio di economicità del procedimento amministrativo; in tal caso gli Enti aderenti designano un Ente capofila e un R.U.P. capofila ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici;

l) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la S.U.A. adotta l'atto di nomina della Commissione giudicatrice con eventuali spese a carico dell'Ente convenzionato. Per la scelta dei commissari valgono le disposizioni previste dall'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida Anac n. 5 recanti *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"*. Nel periodo transitorio, disciplinato dall'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, la scelta dei Commissari avverrà sulla base del comma 12 del medesimo articolo o, in ogni caso, mediante le norme di volta in volta vigenti, nonché nel rispetto del Provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 91 del 02/09/2016 recante: *"D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nomina della Commissione Giudicatrice. Criteri"*. I membri della Commissione saranno individuati dall'Ente aderente, eventualmente in collaborazione con la S.U.A., fatta salva l'adozione dell'atto di nomina a cura della S.U.A. che ne garantirà anche la pubblicazione sul proprio sito, unitamente ai curricula ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016;

m) tiene costantemente informato l'Ente convenzionato di ogni sviluppo riguardante la procedura di affidamento;

n) provvede, attraverso il Responsabile della Fase di Affidamento (RFA), all'apertura delle buste amministrative e all'ammissione/esclusione dei concorrenti, dandone avviso ai candidati e concorrenti;

o) completata la procedura di aggiudicazione e la successiva fase di verifica, la S.U.A. predispose e rimette al R.U.P. dell'Ente convenzionato lo schema di determina di aggiudicazione e di dichiarazione dell'efficacia della stessa, ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo R.U.P. l'esito negativo della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, economico-finanziario o di idoneità professionale dichiarati in sede di gara; trasmettendo, al contempo, copia delle offerte (economica ed eventualmente tecnica dell'aggiudicataria), unitamente al verbale contenente la proposta di aggiudicazione, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a carico dell'Ente Aderente;

p) assiste gli Enti Aderenti nella gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo, se del caso, gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

3. La Provincia indica, nel bando e nel disciplinare di gara, l'avvenuto conferimento di funzione di Stazione Appaltante ai sensi della presente convenzione.

4. Resta inteso che la S.U.A., a seguito della richiesta dell'Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti. Di norma, l'attivazione della procedura, avverrà entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione di tutti i documenti di competenza dell'Ente aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste. La S.U.A. si impegna

a verificare la completezza degli atti ricevuti dagli Enti Aderenti entro il termine di 20 gg. (giorni venti) dalla ricezione degli stessi.

5. La S.U.A. utilizza la piattaforma telematica “SATER”, messa a disposizione da Intercent-ER, per l’espletamento delle procedure di gara.
6. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la S.U.A. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all’Ente Aderente.

Art. 4 - Attività di competenza dell’Ente aderente

1. L’adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla S.U.A., quale organo straordinario, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.
2. Restano di competenza del singolo Ente Aderente:
 - a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) *ex* art. 31 del Codice dei Contratti, tenuto a svolgere le funzioni a suo carico previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
 - b. le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o beni da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;
 - c. la redazione e l’approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI;
 - d. l’individuazione della durata del contratto in caso di acquisizione continuativa di beni e servizi, nonché, in accordo con la SUA, della procedura di gara per la scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione, degli elementi di valutazione e dei relativi pesi ponderali;
 - e. l’adozione della determina a contrarre;

- f. l'adozione della determina di aggiudicazione e di dichiarazione dell'efficacia della stessa;
- g. la stipula del contratto;
- h. l'affidamento della direzione dei lavori, ovvero l'individuazione del Direttore dell'esecuzione;
- i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
- j. il collaudo statico e tecnico-amministrativo;
- k. la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici di tutte le informazioni previste dal Codice dei Contratti; l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e CUI (Codice Unico Intervento);
- l. il pagamento del contributo obbligatorio e successive comunicazioni all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

3. L'Ente Aderente comunica alla S.U.A., trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio preventivo o dalla variazione del medesimo in corso d'anno per applicazione dell'avanzo o di eventuali finanziamenti assegnati, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.

4. Su richiesta, l'Ente Aderente comunica alla S.U.A. ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.

5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente.

6. L'Ente aderente, in accordo con la Provincia, può procedere al comando di proprio personale presso la SUA per affrontare picchi dei carichi di lavoro della SUA stessa; in tal caso il costo del personale messo a disposizione sarà decurtato dall'ammontare delle somme da assegnare alla gestione associata delle funzioni di cui all'art. 10.

Art. 5 - Responsabile unico del procedimento

1. L'Ente Aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, *ex art.* 31 del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del Dirigente o Responsabile del Servizio interessato all'espletamento della gara.
2. L'attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene su richiesta del RUP designato dall'Ente aderente alla S.U.A.
3. La richiesta deve contenere l'indicazione del programma redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 da cui risulti l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.
4. Con la successiva determina a contrattare dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla S.U.A. come previsto dal successivo art. 10.
5. Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti Aderenti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà:

- a. trasmettere tempestivamente alla S.U.A. le informazioni e i dati da questa richiesti per la predisposizione della documentazione di gara;
- b. adottare e trasmettere alla S.U.A. la determinazione a contrattare che approva la documentazione di gara predisposta dalla S.U.A. (schema di bando e di disciplinare di gara o schema di lettera di invito e relativi allegati); la determinazione a contrattare dovrà riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o del servizio e/o fornitura desumibile dal quadro economico e, nel caso di spesa di investimento, l'indicazione dell'accertamento delle risorse che si finanziano;
- c. procedere al versamento della "Quota fissa" e "Quota variabile" dovuti alla S.U.A., nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 10;
- d. procedere al pagamento a proprio carico, della "Quota variabile", pena la mancata attivazione della procedura di gara;
- e. assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze nel caso in cui la procedura di affidamento vada deserta, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente;
- f. fermo restando quanto stabilito dall'art. 77, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 216, co. 12 del medesimo decreto, indicare i membri della commissione giudicatrice, eventualmente individuati in collaborazione con la S.U.A. (ad eccezione del segretario verbalizzante messo a disposizione dalla Provincia di Piacenza fra i propri dipendenti assegnati alla S.U.A.), nel caso di criterio di ag-

giudicazione basato sulla valutazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV), comunicandone i nominativi immediatamente dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte ed allegando, per ciascun soggetto, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, corredate dai relativi curricula (aggiornati e redatti in formato europeo) dai quali si possano desumere le professionalità necessarie in relazione alla tipologia e all'importo della procedura;

g. valutare la moralità professionale degli operatori economici ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici, in questo supportato dagli approfondimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali esperiti dalla S.U.A.;

h. curare, con il supporto della eventuale commissione giudicatrice, la valutazione delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice dei Contratti pubblici, in relazione alle risposte ricevute dalle concorrenti sottoposte a verifica di congruità; la S.U.A. predispone apposita modulistica per la richiesta di spiegazioni ai sensi del medesimo articolo, con gli eventuali opportuni adattamenti al caso concreto che il RUP ritenga necessari e, inoltre, mette a disposizione gli approfondimenti giurisprudenziali in merito al giudizio di anomalia dell'offerta;

i. adottare l'atto di aggiudicazione e di dichiarazione dell'efficacia della stessa secondo lo schema predisposto dalla S.U.A., e trasmetterne copia alla stessa S.U.A. per la pubblicazione.

Art. 6 - Procedure obbligatorie

1. L'Ente aderente ha l'obbligo di verificare preventivamente, rispetto al conferimento delle procedure di gara alla S.U.A., l'esistenza di eventuali convenzioni Consip/Intercenter (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006);
2. Nel caso di esistenza di convenzioni Consip/Intercenter attive, gli Enti interessati, valuteranno la possibilità/opportunità di procedere ad acquisto "extra convenzioni", fornendone adeguata motivazione nella determinazione a contrattare tenendo conto dei parametri di prezzo/qualità quale limite massimo per la base di gara. Diversamente, ogni Ente provvederà autonomamente alla relativa adesione alla Convenzione Consip/Intercenter ovvero alla negoziazione ricorrendo ai mercati elettronici nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di e-procurement per tale strumento.
3. Nel caso di convenzioni Consip/Intercenter, attivate successivamente all'affidamento tramite la Stazione Unica Appaltante, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della L. 135/2012 e s.m.i.

Art. 7 - Ulteriori eventuali competenze della Stazione unica appaltante

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, l'Ente Aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della S.U.A. anche per le funzioni tecniche connesse a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 - b) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23 del Codice dei contratti; il progetto di fattibilità elaborato sarà trasmesso all'Ente Aderente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro giorni 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di

progettazione;

- c) redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 23 del Codice dei contratti;
a tal fine la S.U.A. procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;
- d) redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell'art. 23, Codice dei contratti, da trasmettere all'Ente Aderente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro giorni 30 dal ricevimento degli atti;
- e) verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti;
- f) istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell'intervento;
- g) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- h) collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti.

2. Il costo per l'eventuale affidamento alla S.U.A. di una o più fra le ulteriori competenze previste dal presente articolo non è ricompreso nelle quote di cui al successivo art. 10 e verrà determinato nell'atto aggiuntivo stipulato a parte.

Art. 8 - Rapporti con il Comune Capoluogo

1. Nell'ottica della massima collaborazione istituzionale, volta ad incentivare lo sviluppo e la coesione del territorio, la S.U.A. , ai sensi dell'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., cura per conto del Comune Capoluogo, con le modalità disciplinate dalla presente convenzione, gli appalti che quest'ultimo ritiene di affidare alla stessa,

ferma restando la preventiva valutazione della Provincia di Piacenza in merito al carico derivante dal complesso di attività da svolgere.

2. Il Comune Capoluogo partecipa alle spese sopportate dalla Provincia di Piacenza per il funzionamento della S.U.A. nella misura disposta dall'articolo 10, comma 2, lettera b) (quota variabile), comma 3 (incentivi per funzioni tecniche), comma 7 e comma 9 (contributo Anac) della presente convenzione relativamente ad ogni procedura per le quali la S.U.A. svolge attività di committenza.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 9 - Regole di organizzazione e funzionamento

1. La S.U.A. è operativa presso la Provincia di Piacenza, che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, nonché i propri locali destinati alla convegnistica per le sedute delle Commissioni giudicatrici (sia pubbliche che riservate).
2. La S.U.A. agisce mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo.

CAPO III

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data del 1° gennaio 2022 e avrà scadenza il 31.12.2024.
2. Il recesso del singolo Ente Aderente è consentito al termine dei procedimenti in corso già affidati alla S.U.A., con formale preavviso che dovrà pervenire a quest'ultima entro il termine di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione del procedimento di selezione del contraente.

3. Il recesso della S.U.A., è consentito al termine dei procedimenti in corso già affidati, con formale preavviso che dovrà essere trasmesso agli Enti interessati, entro il termine di 3 (tre) mesi.

Art. 11 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono sostenute con la partecipazione degli Enti Aderenti.
2. Ciascun Ente Aderente partecipa alle spese sopportate dalla Provincia di Piacenza per il funzionamento della S.U.A. in base a:
 - a. una “quota fissa di adesione” per ogni anno di durata della presente convenzione, pari a 25 centesimi (€ 0,25) per abitante con riferimento al 31/12 dell’anno antecedente a quello di riferimento, con una soglia minima di € 100. Nel caso di un Ente che si convenzioni per la prima volta, la quota fissa di adesione per il primo anno sarà dimezzata rispetto alla quota teoricamente dovuta, e pertanto corrisponderà alla Provincia la somma di € _____. La quota fissa di adesione annuale è dovuta integralmente anche nel caso in cui l’adesione avvenga in corso d’anno;
 - b. una “quota variabile” pari allo 0,40% dell’importo a base di gara di ciascun appalto, e, in caso di concessione, pari allo 0,40% del valore della concessione così come calcolato ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Contratti pubblici, con un tetto massimo di € 10.000;
3. Sono altresì dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dalla normativa nella misura di un quinto del 2% previsto dall’art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come statuito dal comma 5 del medesimo articolo alla voce “Quota in-

centivo S.U.A. ex art. 113, comma 5 d. Lgs. 50/2016” con un tetto massimo di € 10.000; la ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della S.U.A..

Le somme assegnate alla S.U.A. da parte di ciascun Ente Aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce “Incentivi ex art 113, comma 5, D. Lgs. 50/2016 per i compiti svolti dalla S.U.A.”.

4. Per le Unioni di comuni la quota fissa di adesione si intende assolta dal versamento dei singoli Comuni; restano a carico dell’Unione la quota variabile e gli incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 3.

5. Per i Comuni ricadenti nel territorio di altre province la quota fissa di adesione e la quota variabile di cui al comma 2 del presente articolo sono pari rispettivamente a 50 centesimi (€ 0,50) per abitante e allo 0,60% dell’importo posto a base d’asta di ciascuna gara; saranno altresì dovuti gli incentivi per funzioni tecniche di cui al precedente comma 3.

6. Gli importi di cui al comma due corrispondono forfettariamente a tutte le spese per l’affidamento dell’appalto, comprese quelle per l’eventuale utilizzo sale riunioni, apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale.

7. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 3 e, pertanto, rimangono a carico dell’ente aderente:

a. le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti nel caso in cui non sia possibile il recupero delle stesse dal soggetto aggiudicatario (ad esempio nell’ipotesi di modifiche legislative, diserzioni, etc..);

b. le spese per le commissioni giudicatrici e quant’altro non previsto a carico della Stazione unica appaltante nella presente convenzione.

8. Le somme spettanti alla S.U.A., secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente a mezzo versamento sul Conto di Tesoreria della Provincia di Piacenza: girofondi banca d'Italia conto corrente n: 0060398, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare, tramite l'indirizzo pec provpc@cert.provincia.pc.it, l'avvenuta esecuzione.

La "QUOTA FISSA DI ADESIONE ALLA S.U.A." dovrà essere versata al momento della sottoscrizione della presente convenzione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno, pena la mancata attivazione delle procedure per conto dell'Ente aderente.

La "QUOTA VARIABILE" dovrà essere corrisposta prima dell'attivazione di ciascuna procedura di affidamento, pena la mancata attivazione della procedura di gara.

Il mancato versamento di tali quote comporterà il mancato avvio della procedura di gara richiesta.

9. L'Ente aderente è inoltre tenuto al pagamento della quota per il contributo di gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella misura da quest'ultima stabilito.

10. In caso di gara andata "deserta", l'Ente aderente, qualora ritenesse di ricorrere nuovamente alla S.U.A. per l'indizione della procedura avente lo stesso oggetto e stesso importo, sarà tenuto al pagamento integrale del contributo di gara a favore di ANAC, nonché del 50% della "Quota variabile" e della "Quota incentivi", che saranno dovute interamente solo per il primo esperimento.

Art. 12 - Strumenti di comunicazione e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la S.U.A. e l'Ente avvengono tramite posta certificata ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.
2. Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente e l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente medesimo, essendo la Provincia totalmente estranea, così come previsto dal precedente art. 3, co.2.

Art. 13 – Comitato per il monitoraggio

1. E' istituito un Comitato – composto dal Responsabile della S.U.A. e da un referente designato da ognuno degli Enti aderenti – che ogni anno predisponde una relazione che illustri sinteticamente le attività svolte dalla S.U.A. in quell'anno, e che formula eventuali proposte di miglioramento.

Art. 14 - Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

Art. 15 - Contenzioso

1. Sono di competenza dell'Ente aderente la gestione del contenzioso del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara.
2. La S.U.A si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni altro elemento utile al Comune/Ente aderente per la difesa giudiziale o extragiudiziale.
3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Clausole di adesione

1. La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla S.U.A. il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.
2. La sottoscrizione della presente convenzione è vincolante per gli Enti aderenti che si impegnano a rivolgersi alla S.U.A. per ogni procedura di gara che rientri nelle casistiche descritte dall'art. 2.
3. La presente convenzione è potenzialmente aperta all'adesione di Enti diversi dai Comuni e Unioni di Comuni, operanti sul territorio provinciale secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, ferma restando la preventiva valutazione della Provincia di Piacenza in merito al carico derivante dal complesso di attività da svolgere prioritariamente a favore dei Comuni ed Unioni aderenti.

Art. 17 - Registrazione

1. La convenzione da stipularsi fra la Provincia di Piacenza e gli Enti aderenti è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella "B" Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n°642.
2. La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 18 - Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di mediazione. Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro di Piacenza.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.
2. I dati di cui la S.U.A. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento 679/2016 e, ove ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003.

Art. 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 50/2016 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione, ovvero a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la S.U.A. con l'adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Redatto sin qui in due esemplari, letto, accettato e sottoscritto

LA PROVINCIA DI PIACENZA

IL COMUNE/ENTE ADERENTE
